



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2019 ai sensi del l'art.252 del D.Lgvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 34 DEL 13 maggio 2021

OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo - Non ammissione alla massa passiva dell'istanza presentata dalla (Omissis) (prot. N. 3655/2020)

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di maggio , alle ore 17,00 - si è riunita in videoconferenza, previa verifica del collegamento simultaneo con appello nominale, a cura del componente e segretario verbalizzante dr. Vincenzo Aloe, e dichiarazione di validità della seduta del Presidente dr. Antonio Coscarelli, in conformità all'art.73 del D.L. n.18/2020 e ss.mm.ii., ed al Provvedimento del Presidente dell'OSL n.1 del 4/5/2020, la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR del 30/12/2019, con l'intervento di tutti componenti sigg.:

dott. COSCARELLI Antonio,(Presidente)

dr.ssa CHIPELLINO Antonietta(Componente),

dott. ALOE Vincenzo (Componente con funzioni di segretario verbalizzante),

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario ;

Che con D.P.R. in data 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, come sopra riportata, *"per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente"*;

Che ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Straordinaria si è insediata presso l'Ente in data 20 gennaio 2020;

DATO ATTO

Che l'articolo 252, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e quindi entro il 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO

Che ai sensi dell'art.254, comma 2, del TUEL, con deliberazione n.2 del 28.1.2020, si approvava l'avviso e lo schema, non vincolante, di domanda di ammissione alla massa passiva, per la procedura di rilevazione della massa passiva, invitando i creditori a presentare le istanze atte a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente, entro 60 giorni;

Che il predetto termine comprensivo della sospensione ope legis, disposta dalla legislazione di emergenza COVID-19, di cui al d.l. n.18/2020 e al d.l.n.23/2020, dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, e della proroga di 30 giorni disposta ai sensi dell'art.254, comma 2, del TUEL, con deliberazione della Commissione Straordinaria n.10/2020, è scaduto il 20 luglio 2020;

DATO ATTO

Che con deliberazione dell'OSL n.9 del 24/06/2020, si disponeva l'approvazione degli indirizzi e le linee guida per la determinazione della massa attiva e passiva e per l'istruttoria delle istanze dei creditori, relativa al periodo di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

Che con nota prot.12429 del 23/9/2020 recante "Richiesta ex art.254,4° comma del TUEL, di accertamento dei crediti di cui alle domande di ammissione alla massa passiva e dei debiti di bilancio e fuori bilancio segnalati dagli uffici", si richiedeva a tutti i responsabili dei settori di provvedere alla verifica dei debiti dell'Ente rilasciando le apposite attestazioni in conformità all'art.254,4° comma del TUEL, del DPR n.378/1993 e della deliberazione dell'OSL n.9 del 24/6/2020;

VISTA

L'istanza di ammissione alla massa passiva, acquisita al prot.n. 3655 del 5/3/2020, da parte della Società (omissis), rappresentata legalmente da (omissis) nata il (omissis) a (omissis), residente in (omissis), con la quale ha richiesto l'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo per un importo totale di euro 261.060,00- per lavori eseguiti per il Comune di Belvedere Marittimo;

RILEVATO

che con nota prot.OSL n.25 del 23.3.2021, trasmessa per pec, è stata data comunicazione ai rappresentanti della (omissis), ai sensi dell'art.10-bis della legge n.241/1990 e ssmm.ii., dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto, di seguito riportati: 1) mancanza delle attestazioni richieste ai servizi tecnici comunali, ai sensi dell'art.254,4° comma, del D.lgs n.267/2000, relative ai lavori effettuati, di cui al credito vantato di €.261.060,00 – (cfr.Consiglio di Stato, Sez. V-Decisione n.3712 del 21/6/2006); 2) mancanza per il predetto credito, relativo ad epoca molto risalente, degli atti tecnico-amministrativi da parte dei Responsabili pt del Comune, autorizzati a vincolare l'Ente ed ad impegnare la relativa spesa, ai sensi dell'art.107 del D.lgs n.267/2000, ed ai sensi dell'art.147 del D.P.R.n.554/1999 (Omissis); 3) mancanza di atti di regolarizzazione dell'ordinanza sindacale, richiamata/allegata all'istanza, n.75 del 16/2/2009, ai sensi dell'art.191, 3° comma, del D.Lgs n.267/2000 e ssmmii e/o di riconoscimento successivo del credito ai sensi dell'art.194 del d.lgs n.267/2000 e ssmmii; 4) mancanza delle caratteristiche della certezza, liquidità, esigibilità del credito vantato, secondo le norme giuscontabili vigenti, condizioni necessarie per il suo inserimento nella massa passiva del dissesto di competenza dell'OSL (cfr. Consiglio di Stato, Sez.IV, 25/7/2000 n.4125); 5) contenzioso in atto (omissis);

che in data 02/4/2021 a mezzo pec, è pervenuta da parte dell'Avv. (omissis), del Foro di Paola, nell'interesse della (omissis), una memoria di osservazioni di riscontro alla comunicazione ostativa dell'OSL prot.25 del 23/3/2021, che non risultano idonei a consentire l'ammissione del predetto credito alla massa passiva, per le ragioni già comunicate nel preavviso di rigetto ex art.10-bis Legge n.241/1990 e ssmii, e per quelle che vengono di seguito riportate aderendo al principio delle ragioni più liquide ed assorbenti:

1)c on riferimento alla prima parte della memoria di osservazioni: "(Omissis) Nel caso che ci occupa sussisteva l'urgenza, tanto che il Sindaco dell'epoca procedeva, in qualità di ufficiale di governo, all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art.54 del T.U.E.L., trattandosi di un pericolo qualificato, in quanto riferito specificamente a situazioni per le quali è impossibile utilizzare i normali mezzi dell'ordinamento giuridico. Verificandosi i presupposti di cui sopra, quindi, la legge consente l'esecuzione dei lavori di somma urgenza entro il limite "di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità (rt.176, comma 1, DPR n.207/2010). Entro quei limiti, la somma urgenza non soggiace nemmeno al contenimento della spesa pubblica disposta dalle leggi finanziarie. La scelta della P.A. di optare per la procedura ex art.176 DPR n.207/2010 ha comportato l'applicazione di tale norma che non prevede la stipula di alcun contratto, trasfondendosi quest'ultimo nell'ordinanza all'impresa di eseguire i lavori urgenti ed indifferibili. Lo stesso art.176 DPR n.207/2010 statuisce, anche in materia di compenso dell'impresa esecutrice, disponendo che spetta nel limite dei 200.000 euro "o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità"; a tal proposito è opportuno specificare che, la gestione della somma urgenza può comportarne il superamento di detto limite, purchè l'intervento adottato non valichi la misura indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica: Lo stesso art.176 DPR n.207/2010, al comma 5, prevede anche l'ipotesi in cui "l'opera ed il lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati":

Vero è che i lavori di urgenza di che trattasi, sulla base della documentazione disponibile, non sono stati eseguiti in conformità all'art.147 del DPR 554/1999 (all'epoca vigente, oggi art.176 DPR 207/2010), atteso che, in primo luogo i lavori urgenti dovevano essere affidati dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato (comma 2) (e non dal Sindaco con l'ordinanza 75 del 16/02/2009 cui non competono funzioni tecniche sostitutive non previste dall'ordinamento); che il prezzo delle prestazioni ordinate doveva essere definito contestualmente con l'affidatario e che in difetto di preventivo si sarebbe dovuto procedere con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5, DPR 544/1999, ai sensi del comma 3 dell'art.147, adempimento obbligatorio che nella fattispecie non risulta avvenuto; che il responsabile del procedimento (RUP) o altro tecnico da questi incaricato dovevamo compilare una perizia giustificativa degli stessi entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione, perizia che non risulta redatta dai tecnici comunali abilitati ai sensi dell'art.107 TUEL. Ne deriva che il presunto credito in assenza di un contratto o atto convenzionale senza regolare impegno di spesa, e senza il rispetto delle procedure prima richiamate, non vincola l'Ente pubblico, e non vincola soprattutto l'OSL atteso che le violazioni di norme giuscontabili imperative, di cui all'art.23 D.L. n.66/1989, in assenza di copertura della spesa, e di cui all'art.191, 3° comma del TUEL, e in assenza di postumi riconoscimenti neppure parziali del credito, da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.194 del D.Lgs n.267/2000, impedisce l'ammissione alla massa passiva del dissesto e, quindi, di essere posta a carico dell'Ente, giusta consolidata giurisprudenza (ex multis Cassazione

Civile, Sez. II, 3/9/2018 n. 21551;

2) con riferimento alla seconda parte della memoria delle osservazioni : *“(omissis) Giova ribadire che, nel caso che ci occupa, gli affidamenti alla ditta esecutrice sono avvenuti in modo del tutto regolare, difatti, lo stesso Sindaco relazionava in ordine alla regolarità, contro il parere dell’UTC e sono stati peraltro ratificati con deliberazione consiliare , avente ad oggetto la delibera di ratifica di copertura di spesa ed approvazione dei lavori di somma urgenza di cui alle ordinanze sindacali, con voto unanimi favorevoli: le opere quindi venivano approvate , in uno con le relative perizie , SAL e spese, per fronteggiare i danni conseguiti agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio calabrese, giusta OPCM n.3741/2009. Nelle ordinanze contingibili ed urgenti , riferite all’odierno concludente, si legge testualmente che “Dispone di riconoscere i lavori eseguiti dalla Ditta...” Con la delibera di ratifica , approvazione e liquidazione della spesa , sia pure tardiva, sono state ratificate e le suddette ordinanze e, pertanto, tanto contiene l’esplicito ed inequivocabile riconoscimento della prestazione e della sua utilità (omissis)”*:

Vero è che gli affidamenti dei lavori di che trattasi risultano effettuati con ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, che ai sensi della legislazione in materia di protezione civile (art.15 L.225/1992) e del Testo unico degli enti locali (art.50 e ss.D.Lgs n.267/2000) sono finalizzate alla prima assistenza alle popolazioni ove colpite da calamità naturali , ovvero a dirigere e coordinare i servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e non a porre in essere attività gestionali di esclusiva competenza dei Responsabili degli uffici tecnici comunali ex art.107 del TUEL, a suo tempo presenti ed operanti, e la cui efficacia temporale è limitata alla emergenza di protezione civile e non oltre; e che “presupposti per l’adozione da parte del sindaco dell’ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti , nella proporzionalità del provvedimento (...), stante la configurazione residuale e quasi di chiusura di tale tipologia provvedimentale (cfr.ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. V21/2/2017 n.774); e che il potere di ordinanza, ove correttamente utilizzato, “non può assumere , in relazione al suo scopo , carattere di continuità e di stabilità degli effetti... che ben avrebbero potuto essere risolti con gli ordinari strumenti a disposizione dell’autorità amministrativa (ex multis: TAR Campania, Napoli, Sez.I, 9/4/2014 n.2032); Vero è, inoltre, che non risultano adottate dall’Ente deliberazioni consiliari di regolarizzazione dell’ordinanza sindacale n.75 del 16/2/2009, e le deliberazioni della giunta comunale richiamate di copertura della spesa risultano nulle ai sensi dell’art.21 septies, 1° comma, Legge 241/1990 e ssmmi; Vero è ancora ,la mancanza di regolarità delle procedure di che trattasi, risultano rilevate anche da diverse Autorità di Controllo (il Commissario Delegato per la Regione Calabria, la Corte dei Conti -Sezione di Controllo per la Calabria e Ragioneria generale dello Stato) che in estratto di seguito si riportano; Vero è, infine, che sussistendo un contenzioso in atto ,promosso dalla parte istante in cui il Comune di Belvedere Marittimo, è ritualmente costituito per accertare la fondatezza del debito non può l’OSL ignorare tale pendenza, tenuto anche conto che sentenze già emesse dal G.O., per casi analoghi, hanno finora disconosciuto le ragioni dei ricorrenti in danno del Comune di Belvedere Marittimo (cfr.Sentenza 146/2019 del 22.2.2019 del Tribunale di Paola);

PRESO ATTO

Dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti –Sezione di Controllo per la Calabria, anche in merito alla emergenza di cui all’Ordinanza OCD n.19/3741/2009 ,registrata dalla Sezione di Controllo in data 21.3.2012, da cui emergono ulteriori elementi a sostegno dei motivi ostativi comunicati

all'interessato con il preavviso di rigetto ex art.10-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., con particolare riguardo: a) ai rilievi contenuti nella deliberazione della Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n.39 del 11/5/2012, depositata in segreteria in data 11/5/2012, e ritualmente inviata al Comune di Belvedere Marittimo; b) ai rilievi contenuti, per l'emergenza 2009, nella deliberazione della Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per la Calabria di Catanzaro, n.78 del 23 ottobre 2015, depositata in segreteria il 20/1/2015 e ritualmente trasmessa al Comune di Belvedere Marittimo, da cui si evince quanto segue:

a) "Si rileva ancora che, con O.C.D. n.19/3741/2009 (omissis) è stato negato al Comune di Belvedere Marittimo il finanziamento richiesto (nota n.20493 del 10 dicembre 2009) pari a euro 3.723.835,96 (inferiore a quello richiesto in prima istanza pari a euro 11.168.343,27) per la presenza di numerose anomalie e incongruenze e per la non corrispondenza tra la documentazione inviata alla Prefettura e quella inviata dal Comune"(pag.7 deliberazione della Corte dei Conti n.39/12).

b) "Si evidenzia che della questione si è occupata anche il Servizio Ispettivo di finanza pubblica della Ragioneria Generale dello Stato che (Relazione del 1 luglio 2011 riportata nelle premesse dell'O.C.D. n.3741/2009) non solo avrebbe confermato l'Istruttoria del Commissario Delegato ex O.P.C.M. n.3741/2009 ma avrebbe evidenziato ulteriori aspetti (es. assenza del presupposto della somma urgenza, perizie tecniche di somma urgenza non sottoscritte dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, importi dei lavori effettuati che aumentano ingiustificatamente dalla stima iniziale al calcolo di perizia ,ecc,)"(cfr. pag.8, della delibera Corte dei Conti n.39/2012);

c) " Si prende atto, ora, che la Regione Calabria ha ulteriormente negato il finanziamento al Comune di Belvedere Marittimo con l'ordinanza n.20/3741/2009 del 11.1.2013, adottata in ottemperanza della pronuncia istruttoria del TAR Lazio n.3048/2012 che richiedeva il riesame dell'istruttoria(..)La Sezione al punto precisa che, esaminata la documentazione in atti, e con particolare riferimento all'impianto motivazionale delle ordinanze commissariali adottate nel caso specifico, risulta che gli appalti dei lavori di somma urgenza (per alcuni dei quali , peraltro, sembrerebbe difettare tale requisito) sono stati assegnati con Ordinanze sindacali dichiaratamente (nella parte motiva) "prescindendo dall'acquisizione dei prescritti pareri e dalla completezza degli atti progettuali (omissis)" (pagg.14-15 della delibera della Corte dei Conti n.78/2015);

CONSIDERATO

Che le osservazioni, di cui alla nota pec del 2/4/2020, non hanno superato le ragioni ostative all'ammissione del credito alla massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, per tutte le motivazioni contenute nella comunicazione di preavviso di diniego effettuata da questo OSL, ai sensi dell'art.10-bis della legge n.241/1990 e ss.mm.ii, con nota pec prot.n.25 del 23/3/2021, e per le motivazioni sopra evidenziate;

RICHIAMATI:

- il D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.24/08/1993 n.378 ess.mm.ii.;
- la Legge 7/8/1990 n.241 e smi;
- Il Regolamento Europeo 2016/679/ UE ed il D.Lgs 10/8/2018 n.101;
- Il D.L. 17/3/2020, n.18 convertito in L.24/4/2020 n.27 e smi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

1-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-di non ammettere la istanza prot. 3655 del 5/3/2020, della (omissis) - che ha richiesto l'inserimento del credito vantato nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo per un importo totale di €.261.060,00- alla massa passiva della liquidazione del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, ai sensi degli artt. 254 -258 del TUEL, per le motivazioni in premessa riportate;

3-di includere la suddetta istanza nell'elenco delle passività non ammesse , da allegare al Piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art.256, comma 7, del TUEL;

4-di notificare la presente deliberazione, ai sensi dell'art.9 comma 4, del DPR n.378/93, agli stessi indirizzi pec indicati dal delegato dell'istante (omissis) e dal legale dell'istante (omissis)

5- Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso : giurisdizionale al TAR della Calabria –Sezione di Catanzaro, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del presente atto; e straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrente dal medesimo termine di cui sopra; e può essere proposta azione giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far rilevare la lesione di un diritto soggettivo ;

6 - Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, c. 6, del D.P.R. 24/08/1993 n.378 e smi, e che sarà pubblicata, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000 a cura dell'Ufficio di segreteria comunale, con oscuramento dei dati personali a norma del Regolamento Europeo 2016/679/UE e del D.Lgs n.101/2018.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

f.to digitalmente Dr. Antonio Coscarelli (Presidente)

f.to digitalmente Dr.ssa Antonietta Chiellino (Componente)

f.to digitalmente Dr. Vincenzo Aloe (Componente e Segretario verbalizzante)

Ufficio Segreteria

Da: Per conto di: oslbelvederemarittimo@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: giovedì 13 maggio 2021 19:04
A: protbelvedere
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: deliberazione OSL 34 del 13/05/2021
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (348 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/05/2021 alle ore 19:03:47 (+0200) il messaggio "deliberazione OSL 34 del 13/05/2021" è stato inviato da "oslbelvederemarittimo@pec.it" indirizzato a: protbelvedere@tiscali.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210513190347.02703.744.1.68@pec.aruba.it